

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“E.N.D.A.S. Piemonte ETS-APS”

Articolo 1 – Denominazione e Sede

1. È costituita nell'ambito dell'“EN.D.A.S. - ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE E SPORTIVA ETS-APS” (di seguito in breve “ENDAS APS Nazionale”), secondo quanto previsto dagli articoli 36 e segg. dello Statuto ENDAS Nazionale, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (di seguito anche solo CTS), l'Associazione di promozione sociale denominata “E.N.D.A.S. PIEMONTE ETS-APS” (altresì denominabile ENDAS PIEMONTE, ENDAS PIEMONTE ETS-APS, ENDAS PIEMONTE APS, E.N.D.A.S. PIEMONTE ETS-APS, E.N.D.A.S. PIEMONTE, E.N.D.A.S. PIEMONTE APS) assume la qualifica di articolazione territoriale di EN.D.A.S. - ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE E SPORTIVA ETS-APS.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino ed opera senza fini di lucro nel territorio regionale del Piemonte. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Comitato Regionale.

Articolo 2 Identità Associativa

1. L'ENDAS APS Nazionale ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale e la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori nonché la socializzazione e l'integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini.

2. Nel settore sportivo, l'ENDAS ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline Sportive Associate. In particolare, esso intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del “fair play” e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l'uso di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale, la commercializzazione e la corruzione.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ENDAS svolge, senza scopi di lucro, attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, delle guardie ambientali e zoofile e micologiche, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

4. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

5. L'ENDAS PIEMONTE opera ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli associati collettivi e la sua attività è rivolta ai soci, relativi familiari e terzi.

6. L'ENDAS PIEMONTE, articolazione dell'ENDAS APS Nazionale, opera in piena autonomia e responsabilità giuridica e patrimoniale, si conforma allo Statuto ENDAS APS Nazionale, ai Regolamenti e ai Provvedimenti dell'ENDAS APS Nazionale condividendone gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per le associazioni a carattere nazionale organizzativamente strutturare su più livelli.

7. L'ENDAS PIEMONTE si qualifica come articolazione territoriale dell'Ente di Promozione Sportiva ENDAS APS Nazionale, giusto riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive ed Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, giusto riconoscimento CIP.

8. L'Associazione si conforma, per quanto di propria competenza, altresì alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti del CONI, del CIP e del CIO.

Articolo 3 – Fini e Attività

1. L'Associazione persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e ss.mm.ii.;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché a tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii. favorendo la cura e l'adozione dei cani senza famiglia;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, al sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.;

g) Formazione universitaria e post-universitaria;

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di Interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss.mm.ii.;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi, da enti composti in misura non Inferiore al settanta per cento, da enti del Terzo settore;

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e ss.mm.ii.;

o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale ed impegnate nel contrasto del lavoro infantile;

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.mm.ii., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi a lavorativi;

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm.ii.;

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti a prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53 e ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.

x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;

y) Protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.ii.;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Può altresì svolgere attività secondarie e strumentali secondo i criteri previsti dalla legge e dai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di Interesse generale. In quanto espressione territoriale dell'ENDAS APS Nazionale, l'ENDAS PIEMONTE APS esercita la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle Associazioni Sportive, delle Società Sportive, dei C.R.A.S. (Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale), delle Associazioni Culturali e Ambientali affiliate all'ENDAS APS Nazionale, sostenendo le loro attività.

3. L'Associazione, inoltre, svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e necessaria a compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale essenziale e utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare, immobiliare che l'organo amministrativo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. L'associazione potrà, inoltre, effettuare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore di soci e tesserati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di associazioni di promozione sociale.

4. L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi a norma dell'art.7 del D.Lgs. n.117/2017 realizzando attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Le attività elencate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge.

6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma rispetto ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dal Comitato Regionale conformemente alle linee di indirizzo del Congresso Regionale.

7. Il Comitato Regionale recepisce gli atti di indirizzo, sulle attività indicate ai precedenti commi, approvati dal Consiglio Nazionale ENDAS.

Articolo 4 – Partenariati e Protocolli d'Intesa

1. L'ENDAS PIEMONTE, articolazione dell'ENDAS APS Nazionale, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, può promuovere partenariati e protocolli d'intesa con Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati del proprio territorio che svolgono attività non contrastanti con quelle dell'ENDAS, nel rispetto dello Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale.

Articolo 5 – Attività Editoriale e Periodico Ufficiale

1. Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, l'ENDAS può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi e/o società.

2. La comunicazione dell'Ente, comunque effettuata, a livello nazionale e territoriale, è diretta emanazione del Presidente Nazionale che ne stabilisce le linee guida, immagine e segni distintivi per l'intero territorio nazionale.

Articolo 6 – Associazione e Affiliazione

1. Possono associarsi all'ENDAS tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni e gli associati collettivi dotati, o meno, di personalità giuridica, purché ne condividano i principi e le finalità espresse nel presente Statuto.

2. Sono associati collettivi le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni di Promozione Sociale, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativo, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le fondazioni, le guardie ambientali, zoofile, micologiche, tartufigene e ittico venatorie che svolgano, senza scopo di lucro, le attività stabilite dall'art. 3 del presente Statuto, gli enti del Terzo settore ed altri enti, senza scopo di lucro, che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa nel territorio di competenza dell'ENDAS PIEMONTE APS. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dello Statuto ENDAS Nazionale, dei Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dall'E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale.

3. La domanda di ammissione viene presentata dalle persone fisiche residenti o praticanti attività nel territorio di competenza dell'ENDAS PIEMONTE APS e dai soggetti collettivi aventi sede legale nel territorio regionale di competenza dell'Associazione.

4. Il Comitato Regionale delega disgiuntamente propri componenti ad accogliere le domande di ammissione dei soci individuali e collettivi. La validità della qualità di associato si considera efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione e affiliazione. Qualora il Dirigente delegato ritenga che non possa essere accolta la domanda di ammissione del socio, potrà richiedere la convocazione del Comitato Regionale per valutare collegialmente la richiesta. L'accettazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, dovranno essere comunicati all'aspirante socio a mezzo posta elettronica entro trenta giorni.

5. Avverso il diniego di accettazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre ricorso entro trenta giorni al Comitato Regionale e in subordine entro i successivi trenta giorni alla Giunta Esecutiva Nazionale ENDAS.

6. il vincolo associativo delle persone fisiche avviene:

-mediante rapporto diretto con ENDAS;

-attraverso l'associazione ad un associato collettivo affiliato all'ENDAS o l'assunzione della qualità di socio o partecipante delle associazioni, circoli e società affiliate. Le realtà collettive affiliate garantiscono alle persone di cui richiedono il tesseramento ENDAS percorsi di confronto democratico per l'elezione dei propri delegati nelle sedi congressuali ENDAS stabilite dal presente Statuto e dallo Statuto ENDAS APS Nazionale.

7. Gli associati persone fisiche aderiscono all'ENDAS attraverso il tesseramento, gli associati collettivi attraverso l'affiliazione.

8. L'ENDAS PIEMONTE APS, in quanto articolazione territoriale di ENDAS APS Nazionale, procede alle verifiche necessarie ai fini del riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, previa valutazione di conformità dei relativi statuti all'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2001 ed all'art. 7 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

9. L'adesione all'ENDAS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità.

10. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto.

11. Il socio minorenne viene convocato alle Assemblee dei soci collettivi o dei soci individuali e, prima del compimento della maggiore età, il socio minorenne partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

12. Le modalità e le condizioni di adesione all'ENDAS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto ENDAS APS Nazionale e dai Regolamenti ENDAS APS Nazionale e dai deliberati degli organi statutari ENDAS APS Nazionale.

13. La tessera e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1° (primo) gennaio (o data successiva di adesione) al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

14. La quota o contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7 – L'Associato: Diritti e Doveri

1. Il rapporto associativo è retto dai principi di uniformità, effettività, democrazia, uguaglianza e pari opportunità.

2. La qualifica di associato, persona fisica o soggetto collettivo, dà diritto:

a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, nel rispetto delle condizioni previste;

b) a partecipare all'elezione degli organi statutari e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali, secondo il principio di libera elezione quanto all'elettorato attivo e passivo;

c) di accedere ai libri sociali, di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, mediante richiesta da presentare al Presidente ovvero al Comitato Regionale.

3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 6, comma 10, tutti gli associati in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.

4. Possono essere delegati al Congresso Regionale, e/o essere eletti negli organi statutari dell'ENDAS PIEMONTE APS, solo associati persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento.

5. Tutti gli associati sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, dello Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportive ETS - APS Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari ENDAS APS Nazionale e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI;

b) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ENDAS e/o derivanti dall'attività svolta.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di associato si perde per:

a) recesso;

b) decadenza per morosità deliberata dal Comitato Regionale. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro i termini annualmente previsti;

c) esclusione che potrà essere deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale ENDAS qualora venga constatato:

i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Ente, l'inosservanza dello Statuto, dello Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale,

ii. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto, dallo Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, dai Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS e dagli atti emanati

dagli organi statutari dell'E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'ENDAS;

d) decesso.

2. Per gli associati collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con il presente Statuto e con lo Statuto dell'ENDAS APS Nazionale o con le norme di legge vigenti in materia.

3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Ente e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa. La perdita della qualifica di associato è notificata all'associato collettivo cui eventualmente l'associato escluso appartenga, affinché quest'ultimo possa adottare tutti i provvedimenti consequenziali.

4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dallo Statuto ENDAS APS Nazionale e dal Regolamento ENDAS APS Nazionale;

5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 9 – Le Funzioni e i Compiti

1. L'ENDAS PIEMONTE APS, articolazione di ENDAS Nazionale, è la sede della promozione e dello sviluppo delle attività e delle politiche dell'Ente, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati del territorio di riferimento. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali ENDAS. Rappresenta l'Associazione E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale di riferimento.

Articolo 10 – Organi

1. Sono organi dell'ENDAS PIEMONTE APS:

a) Il Congresso Regionale;

b) Il Comitato Regionale;

c) Il Presidente Regionale;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

e) L'Organo di Controllo ETS - APS (organo eventuale) il quale al verificarsi dei presupposti previsti dal Codice del Terzo Settore assume anche le funzioni previste per Il Revisore legale.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. L'Associazione ispira il proprio ordinamento interno ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

4. Le variazioni degli organi statutari dell'ENDAS PIEMONTE APS vanno trasmesse all'E.n.d.a.s.- Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale secondo tempi e modalità stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale oltreché alle Amministrazioni di competenza.

Articolo 11 – Il Congresso

1. Il Congresso Regionale può essere Ordinario e Straordinario, rappresenta le linee programmatiche ed operative del territorio di competenza e si svolge almeno dieci giorni prima del Congresso Nazionale. Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario è composto dai Delegati eletti a livello Provinciale individuati tra i rappresentanti degli Affiliati secondo quanto previsto dallo Statuto ENDAS APS Nazionale.

2. Ciascun Delegato ha diritto ad un voto e non può acquisire deleghe.

3. Ogni associato collettivo, in regola con il versamento della quota di affiliazione, o ogni nuovo associato collettivo affiliato entro la data di convocazione del Congresso Nazionale, ha diritto al voto. Ha altresì diritto ad un voto il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del Congresso Regionale.

4. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso è indetto dal Comitato Regionale. La comunicazione di convocazione può essere inviata a mezzo posta elettronica, almeno venti giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

5. Il Congresso Ordinario e il Congresso Straordinario sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.

6. Il Congresso Regionale Ordinario:

a) Elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale, i membri e il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per il Congresso Nazionale Ordinario;

b) Elegge i Delegati al Congresso Nazionale;

c) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) Discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo.

7. Il Congresso Regionale Straordinario:

a) Elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale ed i membri del Comitato Regionale;

b) Delibera la revisione dello Statuto regionale e le sue modifiche, le quali in nessun caso possono porsi in contrasto con le norme contenute nello Statuto nazionale; può delegare il Presidente o altro soggetto competente, dopo approvazione della bozza di revisione dello Statuto, a svolgere eventuali operazioni connesse alla registrazione dello stesso ed eventuali modifiche alla bozza stessa che si rendessero strettamente necessarie per adempiere alla conformità di leggi e regolamenti richiesti dalle normative;

c) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 12 – Il Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 25, eletti dal Congresso Regionale. I membri del Comitato Regionale rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

2. Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata del Comitato Regionale e, il Vice Presidente, cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Regionale Straordinario, per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi entro novanta giorni dall'evento che ha determinato l'impedimento.

3. In caso di dimissioni del Presidente, si avrà la decadenza immediata del medesimo e del Comitato Regionale. Essi resteranno in carica, in regime di prorogatio, curando l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Regionale Straordinario per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi nel termine di cui al precedente comma.

4. Qualora il Presidente sia dichiaratamente impossibilitato a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione, questi verrà sostituito dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni contemporanee - in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni - della metà più uno dei componenti del Comitato Regionale, si avrà la decadenza del Comitato stesso e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Regionale Straordinario.

6. La decadenza del Presidente e del Comitato Regionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Organo di Controllo ETS - APS laddove istituito.

7. Il Comitato Regionale:

-) nomina al suo interno un Segretario (eventuale) ed un Vicepresidente;

-) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Regionale;

-) cura, promuove, organizza e disciplina l'attività sociale sul territorio Regionale di competenza secondo le linee di indirizzo fissate dal Congresso Regionale, e le direttive del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale dell'ENDAS APS Nazionale;

-) predisporre il rendiconto economico-finanziario;

-) delibera sull'eventuale rigetto delle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

-) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti al Congresso Regionale amministrando i fondi nel rispetto del presente Statuto e secondo quanto previsto dal Regolamento Contabile Nazionale dell'ENDAS APS.

8. Il Comitato Regionale è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di ulteriore assenza o impedimento, dal membro più anziano di età anagrafica.

9. È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o messaggio elettronico 5 giorni prima della riunione ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente Regionale, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei consiglieri. In difetto delle previste formalità per la convocazione, il Comitato Regionale è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il voto non è delegabile.

10. I membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Regionale senza diritto di voto, pertanto, devono ricevere comunicazione della convocazione delle riunioni laddove vi siano deliberazioni da prendere in merito a materie di loro competenza.

11. Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

12. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro una cui copia, se richiesta, viene inviata alla Segreteria Nazionale ENDAS APS.

Articolo 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Congresso Regionale e ha il compito di presiedere il Comitato Regionale e il Congresso Regionale, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Regionale, e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte al terzi ed in giudizio ed egli rappresenta legalmente e amministrativamente l'ENDAS APS Nazionale nella circoscrizione regionale di riferimento.

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in caso di ulteriore assenza o impedimento, dal più anziano di età anagrafica. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta a chi fa le veci del Presidente convocare entro 30 giorni il Congresso Regionale in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente. Il Congresso Regionale Straordinario dovrà tenersi entro 90 giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui sopra.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Regionale e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Regionale per la ratifica del suo operato.

Articolo 14 – Riunioni in Videoconferenza

1. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Regionale si svolgano in videoconferenza.

2. Le riunioni svolte con collegamenti in Videoconferenza sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo il proprio voto.

3. L'avviso di convocazione dovrà indicare, tra l'altro, i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente o Il Segretario.

Articolo 15 – Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da non più di tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti dal Congresso Regionale fra persone esperte in materie contabili, con preferenza tra Ragionieri e Dottori commercialisti. Ha funzioni di controllo amministrativo e contabile dell'Associazione, di controllo della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto della Statuto. Può partecipare alle riunioni del Comitato Regionale, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

2. Il Collegio resta in carica per la durata del Comitato Regionale e i suoi membri possono essere rieletti.

3. Qualora sussistano le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti funge anche da Organo di Controllo.

Articolo 16 – L'Organo di Controllo

1. È nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo, se nominato dal Congresso Regionale:

-) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

-) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

-) Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

-) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utility sociale;

-) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Comitato Regionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Regionale; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 18 – Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ENDAS PIEMONTE APS, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

2. L'ENDAS PIEMONTE APS ha piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria, soggettività giuridica, e risponde, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

3. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si osserva l'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 – Fonti di Finanziamento

1. Sono fonti di finanziamento, per quanto di competenza dell'ENDAS PIEMONTE APS:

- a) i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- b) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
- c) le quote di affiliazione e di tesseramento, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- d) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.

Articolo 20 – Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) di gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio consuntivo d'esercizio e/o quello sociale laddove occorra redigerlo, sono approvati dal Comitato Regionale entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e devono essere redatti secondo i principi contabili economico patrimoniali e le normative precipe afferenti.

3. A fronte di particolari ed inderogabili esigenze, il bilancio consuntivo d'esercizio e quello sociale possono essere approvati entro i sei mesi successivi la chiusura dell'Esercizio.

4. Il bilancio è predisposto e redatto, per l'approvazione da parte degli organi statutari competenti, secondo lo schema approvato con apposito regolamento nel rispetto dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta dell'Organo di Controllo competente secondo quanto previsto dal presente Statuto.

5. Il bilancio consuntivo completo di tutti gli atti amministrativi e il bilancio preventivo, approvati dal Comitato, deve essere trasmesso al livello Nazionale.

6. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività di interesse generale previste dal presente Statuto.

Articolo 21 – Modifiche Statutarie

1. Lo Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Regionale Straordinario con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto presenti.

Articolo 22 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'ENDAS PIEMONTE APS può essere deliberato dal Congresso Regionale Straordinario con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione è nominato, previa consultazione con l'E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, un liquidatore.

3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro soggetto appartenente all'ENDAS o, in assenza, ad altri enti del Terzo settore, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 23 – Incompatibilità ed Ineleggibilità

1. La carica di Presidente dell'ENDAS PIEMONTE APS è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva in organismi sportivi riconosciuti dal CONI (FSN, DSA, AB).

2. È fatto divieto a chiunque ricopra cariche elettive nazionali, regionali e provinciali/zonali nell'Ente, di ricoprire cariche dirigenziali in associazioni diverse dall'ENDAS aventi finalità ad essa analoghe o similari.

3. La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'ENDAS PIEMONTE APS e con incarichi elettivi e non presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, presso altri organismi similari all'ENDAS a tutti i livelli.

4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.

5. La funzione di componente degli Organi sociali, così come l'assunzione e la gestione di incarichi, a qualunque titolo in ambito ENDAS, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione dell'Ente, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.

6. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con ENDAS a tutti i livelli, il CONI e ogni altro organismo riconosciuto dal CONI stesso.

7. La carica di Presidente e di componente del Comitato Regionale, non può essere ricoperta da chi ha riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 24 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore nonché allo Statuto ENDAS APS Nazionale ed ai Regolamenti ENDAS APS Nazionale da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti in quanto parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

